



Marchini & Associati

Studio Societario, Tributario e di Strategia d'Impresa
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Associati - Revisori Legali dei conti
www.marchinieassociati.it

TRIBUNALE DI FIRENZE

Fallimento Shelbox S.p.A. - R.F. N. 62/13

Giudice Delegato: Dott.ssa Silvia Governatori
Curatore: Dott. Mario Marchini

A tutti i creditori
LORO SEDI

Avviso ai creditori ex art. 92 L.F. dell'intervenuto fallimento della società "Shelbox S.p.A." N. 62/2013 R.F.

Con il presente avviso si comunica che con sentenza n° 63/2013 in data 6.3.2013 depositata lo stesso giorno in Cancelleria, il Tribunale di Firenze ha dichiarato il fallimento della società "Shelbox S.p.A." con sede in Castelfiorentino (FI), Via Don Minzoni, 32 (C.F. - P. IVA 00782130520) nominando Giudice Delegato la Dott.ssa Silvia Governatori e Curatore il sottoscritto Dott. Mario Marchini.

L'udienza per l'esame dello stato passivo è fissata per il giorno 27 giugno 2013 alle ore 11.00 nell'ufficio del G.D. Dott.ssa Silvia Governatori presso il Palazzo di Giustizia di Firenze in Viale Guidoni n. 61.

I creditori e tutti coloro che vantano diritti sui beni del fallito possono partecipare al concorso trasmettendo esclusivamente via posta elettronica certificata al seguente indirizzo P.E.C.: **fall.shelbox@pec.it** apposita domanda ai sensi dell'art. 93 della Legge Fallimentare almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, e quindi entro la data del 28 maggio 2013.

Oltre il suddetto termine, ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo potranno essere presentate domande tardive ai sensi dell'art. 101 L.F. Decoro questo ultimo termine, e comunque fino all'esaurimento di tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive saranno ancora ammissibili a condizione che sia dimostrato che il ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore istante.

La domanda può essere proposta anche senza l'assistenza di un difensore e deve contenere:

- 1) l'indicazione del nome o del numero del fallimento e le generalità di chi propone la domanda;
- 2) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene rivendicato o chiesto in restituzione;
- 3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
- 4) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione e, ove essa abbia carattere speciale, la descrizione del bene su cui si intende esercitarla;
- 5) l'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) presso cui ricevere le comunicazioni previste dalla L.F. con obbligo di segnalare immediatamente al curatore ogni variazione di tale indirizzo P.E.C..

Si fa presente che, se risulterà omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai suddetti numeri 1), 2) o 3), la domanda verrà dichiarato inammissibile; se invece risulterà omesso o assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il credito verrà considerato chirografario.

Nota Bene:

- 1) Ove non disponga di un proprio indirizzo P.E.C., il creditore potrà anche utilizzare l'indirizzo P.E.C. di un terzo di propria fiducia (ad es. legale, consulente, professionista, associazione di categoria o similare).
- 2) In caso di omessa indicazione dell'indirizzo P.E.C., ovvero di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni che la Legge o il Giudice Delegato pongono a carico del Curatore si intenderanno effettuate con il semplice deposito presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Firenze senza altro avviso.



Marchini & Associati

La domanda deve essere sottoscritta, anche personalmente dal creditore, secondo due modalità alternative:

- A) con firma digitale;
- B) con firma ordinaria sull'originale del documento, poi sottoposto a scansione digitale (scannerizzazione) ai fini del suo invio telematico.

I documenti, dimostrativi del diritto fatto valere con la domanda, devono essere sottoposti a scansione digitale ed inviati via P.E.C. unitamente alla domanda stessa; solo i titoli di credito (assegni, cambiali ecc.) dovranno essere depositati in originale presso la cancelleria fallimentare del Tribunale che rilascerà ricevuta di deposito.

Si ripete ad ogni buon fine utile che domanda e documenti dimostrativi del diritto di credito, con l'eccezione dei titoli di credito, dovranno dunque essere trasmessi al Curatore esclusivamente in forma telematica, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: **fall.shelbox@pec.it**

Nota Bene: I ricorsi e documenti depositati presso la cancelleria del Tribunale o trasmessi al Curatore, in forma cartacea o a mezzo e-mail semplice e non P.E.C., saranno ritenuti irricevibili.

Si comunica, con l'occasione, che è stato istituito il sito internet www.marchinieassociati.it, sul quale saranno resi disponibili gli atti "non riservati" di principale importanza, le informazioni utili sulla procedura nonché una elencazione esemplificativa e non esaustiva dei documenti, dei quali per singola tipologia di credito è consigliata l'allegazione alla domanda di ammissione al passivo, impregiudicata comunque la valutazione di tali documenti da parte del Giudice Delegato.

Si avverte inoltre che:

- a) entro 15 giorni prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, il progetto di stato passivo verrà depositato presso la cancelleria del Tribunale e trasmesso all'indirizzo di P.E.C. indicato dal creditore in sede di domanda per l'ammissione;
- b) fino a 5 giorni prima dell'udienza suddetta gli interessati potranno esaminare il progetto di stato passivo e presentare sia eventuali osservazioni scritte che documenti integrativi, da inviare sempre telematicamente al Curatore, con le modalità sopra descritte, all'indirizzo P.E.C. più volte indicato: **fall.shelbox@pec.it**

Si chiede infine di comunicare al sottoscritto curatore, sempre al suddetto indirizzo di P.E.C., l'eventuale disponibilità ad assumere l'incarico di componente del Comitato dei Creditori, organo al quale spettano i diritti di cui all'art. 41 co. 5 L.F. (diritto di ispezione scritture contabili e documenti della procedura) e co. 6 (diritto al rimborso spese e all'eventuale compenso) nonché i doveri di cui all'art. 41 co. 1, 2, 3 L.F. (obbligo di vigilanza sul curatore, partecipazione alle deliberazioni), le responsabilità di cui all'art. 41 co. 7 e 8 L.F. (ai sensi dell'art. 2407 c.c.) nonché le sanzioni di cui all'art. 233 L.F. (mercato di voto); a tal fine si fa presente che ciascun componente del comitato dei creditori potrà delegare, in tutto o in parte, l'espletamento delle proprie funzioni a soggetti aventi i requisiti indicati nell'art. 28 L.F. (avvocati, cattori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti, nonché studi professionali associati o società tra gli stessi professionisti), previa comunicazione al Giudice Delegato.

Distinti Saluti
Firenze, 29 marzo 2013

Il Curatore fallimentare
Dott. Mario Marchini